



Camera di Commercio
Pavia

ASPETTI DOGANALI DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI

La presente pubblicazione ha l'obiettivo di fornire indicazioni utili agli operatori in relazione alle principali criticità associate agli aspetti doganali degli scambi con l'estero, evidenziando quelli che sono i rischi in termini sanzionatori ma anche quelle che sono le possibili economie derivanti dall'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla normativa doganale.

E' necessario infatti sottolineare che negli ultimi anni sono stati introdotti alcuni importanti strumenti di semplificazione del rapporto doganale, che sono principalmente collegati all'informatizzazione delle procedure e ad un nuovo sistema selettivo e automatizzato dei controlli mediante il quale viene resa possibile la discriminazione dei flussi di esportazione e importazione in base al grado di rischio ad essi associato. Tale sistema automatizzato ha reso possibile l'introduzione di vantaggi mirati per operatori affidabili con l'introduzione del sistema di certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato).

La pubblicazione si conclude con una trattazione sintetica delle principali iniziative adottate a livello comunitario, e declinate operativamente a livello nazionale, che hanno l'obiettivo di lungo termine di facilitare il commercio internazionale legittimo andando a colpire in maniera selettiva le operazioni che presentano profili di rischio; rischio che può avere natura tributaria ma anche natura extratributaria. Tale è ad esempio il rischio associato alla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato ovvero il rischio di introduzione nel mercato prodotti contraffatti e lesivi dei diritti di proprietà intellettuale.



Esportazione: procedure telematiche e prove di avvenuta esportazione

- Nozione di esportazione ▼
- Prove per operazioni prima del 1° luglio 2007 ▼
- Prove per operazioni dopo il 1° luglio 2007 (prima fase ECS) ▼
- Prove per operazioni dopo il 1° luglio 2009 (seconda fase ECS) ▼
- Prove alternative previste dal Testo Unico delle Leggi Doganali ▼

Importazione: accertamento e calcolo dei diritti doganali

- Elementi dell'accertamento: quantità, qualità, origine, valore, certificato Dv1 ▼
- Aspetti operativi e documentali: fattura, tariffa doganale e voce doganale, bolletta di importazione, Eur1, Form A, ATR. ▼
- Pagamento dei diritti doganali ▼

Regimi doganali economici

- Traffico di perfezionamento attivo ▼
- Traffico di perfezionamento passivo ▼

Illeciti doganali

- Evasione dei diritti doganali ▼
- Splafonamento all'importazione ▼
- Falsa o fallace indicazione di origine e il fallace uso del marchio ▼

Principali novità in ambito doganale

- Informatizzazione delle dogane: e-customs ▼
- Aida: Automazione integrata dogane ed accise ▼
- Politica dei controlli e Operatore Economico Autorizzato (AEO) ▼



Camera di Commercio
Pavia

La presente pubblicazione, aggiornata al mese di aprile 2010, è stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia, dallo Studio Toscano srl.



Internazionalizzazione on line
Aspetti doganali delle operazioni
internazionali



Camera di Commercio
Pavia

- ✓ Dichiaro di avere letto e di accettare le presenti condizioni (disclaimer) sulle modalità di utilizzo di questa pubblicazione per accedere al Pdf.

Disclaimer:

La pubblicazione illustra sinteticamente, secondo i criteri indicati nell'introduzione, le tematiche generali delle problematiche doganali delle operazioni internazionali.

Per ogni esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di acquisire comunque un parere qualificato da utilizzare in aggiunta alle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti della presente pubblicazione, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata a Unioncamere Lombardia o agli estensori della pubblicazione stessa.



Esportazione: le nuove procedure telematiche e le prove alternative di avvenuta esportazione

Nozione di esportazione

L'esportazione è una nozione che contiene al suo interno due aspetti tra loro distinti, pur se strettamente correlati: l'aspetto doganale e l'aspetto fiscale

Dal punto di vista doganale l'esportazione è un regime a cui viene vincolata la merce destinata a lasciare il territorio doganale comunitario

Dal punto di vista fiscale l'esportazione è invece definita dall'articolo 8 primo comma lettere a e b del D.P.R. 633/72 che individua e disciplina le cosiddette cessioni all'esportazione individuando alcuni precisi requisiti che devono essere necessariamente rispettati per poter qualificare una cessione come cessione all'esportazione:

- si deve trattare di cessioni di beni e quindi, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 633/72, di atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere;
- i beni ceduti devono essere trasportati fuori dal territorio della Comunità Europea con trasporto a cura o a nome del cedente (art. 8 primo comma lettera a) o a cura e a nome del cessionario non residente (art. 8 primo comma lettera b). In questo ultimo caso (lettera b) l'esportazione si dovrà perfezionare entro novanta giorni dalla consegna;
- l'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo.

Leggi anche "La disciplina Iva nelle operazioni comunitarie e internazionali", il paragrafo "Cessione all'esportazione"

Nota bene!

Questo terzo requisito costituisce il punto di incontro fra normativa Iva e normativa doganale, chiarendo che la possibilità di qualificare una cessione come cessione all'esportazione è subordinata al possesso da parte dell'esportatore di elementi che siano idonei a provare l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale comunitario

Vedremo nei paragrafi successivi come, talvolta, il regime doganale di esportazione non trovi appuramento esponendo gli esportatori al rischio di contestazioni in merito all'emissione di fatture recanti titolo di non imponibilità e sprovviste di idonea documentazione doganale (operazioni che per tale ragione sono da considerare imponibili). In questi casi la sanzione amministrativa applicabile è quella prevista dall'articolo 6 primo comma del D.Lgs. 471/97 e va dal cento al duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato.

Il mancato appuramento dell'operazione può essere sanato mediante una chiusura a posteriori dell'operazione di esportazione da parte degli uffici doganali competenti, chiusura che potrà avvenire solo dopo che l'esportatore avrà esibito prove idonee dell'uscita della merce dal territorio comunitario (così dette prove alternative).



Prove ordinarie e prove alternative di avvenuta esportazione per le operazioni registrate prima del 1° luglio 2007

Nota bene!	La prova di avvenuta esportazione continua a rivestire particolare importanza anche per tale periodo di riferimento in considerazione del fatto che l'Amministrazione finanziaria può agire per i cinque anni successivi a quello dell'operazione.
-------------------	--

La prova di avvenuta esportazione continua a rivestire particolare importanza anche per tale periodo di riferimento in considerazione del fatto che l'Amministrazione finanziaria può agire per i cinque anni successivi a quello dell'operazione.

Le operazioni di esportazione venivano gestite, prima dell'introduzione del sistema informatizzato ECS (Export Control System), mediante il sistema che schematizzo qui di seguito:

- ❑ Vincolo della merce al regime dell'esportazione mediante presentazione della dichiarazione di esportazione su formulario D.A.U. (Documento Amministrativo Unico) presso la dogana di partenza scelta secondo i criteri stabili dall'articolo 161 del codice doganale comunitario (reg. 2913/92): *"La dichiarazione d'esportazione deve essere depositata presso l'ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate"*
- ❑ Consegna dell'esemplare 3 del DAU che seguirà le merci fino alla dogana di uscita.
- ❑ Apposizione del timbro sul retro dell'esemplare 3 del D.A.U da parte della dogana di uscita e riconsegna dello stesso all'esportatore quale prova di avvenuta esportazione.

La gestione cartacea delle operazioni di esportazione aveva generato parecchie criticità, causate principalmente dal mancato ritorno dell'esemplare n°3 del D.A.U munito del visto uscire. Tali criticità si presentavano con maggiore frequenza nei casi di cessioni con termine di resa franco fabbrica (trasporto a cura dell'acquirente estero), nel caso di operazioni in triangolazione e nel caso di esportazione a "groupage" (bolletta doganale cumulativa intestata allo spedizioniere).

Per porre rimedio a questa situazione di oggettiva difficoltà nel reperire le prove di avvenuta esportazione l'Agenzia delle Dogane, con [circolare 75D del 2002](#) (ha fornito istruzioni operative in merito al rilascio di duplicati dell'esemplare 3 del D.A.U. ai fini della prova fiscale (deve essere ricordato che la procedura prevista con la suddetta circolare non è applicabile alle esportazioni gestite mediante il sistema informatico ECS). Il rilascio a posteriori di duplicati era peraltro previsto anche dalla normativa doganale comunitaria all'articolo 795 del regolamento 2454/93 (disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario) con la cosiddetta regolarizzazione a posteriori, ossia l'emissione a posteriori di una dichiarazione doganale nell'ipotesi in cui una merce uscita dal territorio doganale non avesse formato a suo tempo oggetto della prescritta dichiarazione di esportazione.

Secondo quanto disposto dalla circolare la richiesta di un duplicato della copia 3 del D.A.U con l'apposizione "a posteriori" di un timbro di uscita sul retro deve essere presentata all'Ufficio doganale presso cui sono state effettuate le operazioni di esportazione dall'esportatore effettivo ovvero dal soggetto che ha effettuato le operazioni per suo conto. Unitamente alla domanda di apposizione a posteriori del visto uscire si devono allegare una serie di documenti da cui si possa desumere con fondatezza che la merce abbia effettivamente abbandonato il territorio doganale delle Comunità.



I documenti previsti dalla circolare sono i seguenti:

1) Documenti da presentare obbligatoriamente:

- a) fattura commerciale o documento fiscale equipollente;*
- b) documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della vendita all'estero (escluso per le cessioni a titolo gratuito);*
- c) dichiarazione di avvenuto smarrimento o mancata restituzione dell'esemplare n. 3 del D.A.U.;*
- d) dichiarazione con cui si attesti che la merce esportata ha raggiunto il Paese terzo di destinazione.*
- e) per trasporti effettuati via mare, copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo;*
- f) per trasporti effettuati via aerea copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;*
- g) per trasporti effettuati per ferrovia copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;*
- h) trasporti effettuati a mezzo posta copia conforme del bollettino postale.*

2) Documenti "ad adiuvandum":

Nel caso di trasporti stradali e qualora l'ufficio doganale presso cui sono presentati i documenti di cui al precedente 1)., riscontri dubbi o incertezze sull'effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, saranno richiesti, in aggiunta agli stessi, uno o più dei seguenti documenti:

- 1. il CMR comprensivo dell'attestazione del vettore o suo agente di avvenuta consegna della merce a destino;*
- 2. in caso di espletamento delle formalità di uscita presso una dogana nazionale, una attestazione di avvenuta uscita della merce appositamente rilasciata, su richiesta del soggetto interessato, da parte della stessa dogana sulla base delle risultanze dei propri registri;*
- 3. in caso, invece, di espletamento delle formalità di uscita presso una dogana comunitaria, alternativamente, i certificati di importazione rilasciati da autorità estere ovvero le attestazioni di arrivo rilasciate dalle dogane o da altre Autorità pubbliche dello Stato estero di destinazione della merce, anche mediante annotazioni apposte sul documento di trasporto;*
- 4. ogni altra documentazione commerciale o fiscale dalla quale si rilevino gli estremi della spedizione e l'arrivo a destino della merce (lettera di credito, certificato di assicurazione, certificato di controllo, certificazione sanitaria, ed altro).*

Al fine di verificare la veridicità di tale documentazione la dogana competente effettua, a campione, gli opportuni controlli avvalendosi degli accordi che la Repubblica italiana o la Comunità Europea ha concluso in materia di Mutua Assistenza Amministrativa o di Cooperazione Doganale con i relativi Paesi di destinazione (l'elenco degli accordi è presente in allegato alla circolare). Qualora nessun Accordo di Mutua Assistenza o di Cooperazione sia stato concluso con il Paese di destinazione della merce, i predetti documenti devono essere muniti di specifica attestazione a tal fine resa dai Consolati o da altri enti od istituti pubblici italiani presenti in tali Paesi (ad esempio l'ICE).



Prove ordinarie e prove alternative di avvenuta esportazione per le operazioni registrate dopo il 1° luglio 2007 (prima fase del sistema ECS - Export Control System).

Il nuovo sistema ECS - Export Control System- ha sostituito l'esemplare n° 3 del D.A.U (copia per l'esportatore della bolletta doganale) con una traccia informatica costituita dai messaggi scambiati fra l'ufficio doganale in cui viene presentata la dichiarazione doganale e l'ufficio doganale di uscita della merce dal territorio doganale della Comunità Europea.

In estrema sintesi l'operazione consta di quattro fasi.

1. Presentazione della dichiarazione doganale su formulario D.A.U presso la dogana di esportazione e assegnazione di un codice di tracciamento definito MRN presente nel documento di accompagnamento all'esportazione (DAE)
2. Trasporto dei beni verso la dogana di uscita accompagnati dal documento DAE
3. Appuramento dell'operazione da parte della dogana di uscita e invio del messaggio alla dogana di esportazione contenente i risultati di uscita. Tale messaggio viene registrato nel database informatico nazionale.
4. Verifica da parte dell'esportatore dell'uscita della merce con la consultazione nel sito della Agenzia delle dogane della sezione e-customs [e-customs](#) La verifica con esito positivo dell'uscita della merce costituisce valida prova dell'avvenuta esportazione.

Per diverse ragioni, principalmente imputabili ad un fisiologico adattamento degli uffici doganali alle nuove procedure nel primo periodo di operatività, una parte delle operazioni, stimata attorno al quattro per cento, non ha visto appuramento. Per tali operazioni non concluse, gli esportatori rimangono sprovvisti della prova fiscalmente rilevante di avvenuta esportazione esponendosi alle già citate sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 471 del 18 dicembre 1997 comprese fra il cento e il duecento per cento dell'imposta non addebitata.

Per far fronte a questa situazione l'Agenzia delle Dogane, di comune accordo con le amministrazioni degli altri stati membri, ha deciso di procedere alla chiusura sistematica delle operazioni in due fasi.

Fase 1: Richiesta di appuramento agli uffici doganali di uscita nazionali e comunitari. In questa prima fase, non è richiesta la collaborazione dell'esportatore.

Fase 2: Se gli uffici di uscita non dispongono di informazioni sufficienti per procedere a chiudere le operazioni sarà richiesto agli esportatori di fornire evidenza documentale dell'avvenuta uscita delle merci.

Tale evidenza dovrà essere data presentando un elenco di prove alternative reso noto dall'Agenzia nel comunicato n° protocollo 72094 del 20 maggio 2009 e confermato con nota 169792 del 23 dicembre 2009. [nota 169792](#)

Le prove alternative

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dall'interessato(esportatore/rappresentante legale della società esportatrice) ove si dichiara:

- i) la regolare uscita della merce di cui all'MRN..., dal territorio comunitario
- ii) che la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all'MRN...
- iii) la data dell'uscita (certa o presunta)
- iv) qualora nota, la dogana di effettiva uscita
- v) la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui alle successive lettere b) e c), eventualmente d) oppure, se del caso, e) prodotti in allegato.



Tale dichiarazione deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario. Gli Uffici doganali procederanno ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71 del citato DPR 445/2000.

Alla dichiarazione di cui sopra, devono essere allegati i seguenti documenti:

copia o fotocopia del documento di trasporto, oppure copia o fotocopia della bolla di consegna debitamente sottoscritta dall'operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio comunitario, oppure copia o fotocopia della bolla di consegna sottoscritta dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario

b) copia o fotocopia del documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale

c) per le merci agricole soggette a restituzione all'esportazione FEAGA oltre ai documenti previsti dalle lettere a) e b), deve essere prodotta anche la copia del documento di importazione nel Paese terzo di cui all'articolo 16 del reg. CE 800/99 dalla cui data di rilascio sia possibile evincere che la merce è uscita entro il termine di 60 giorni fissato dalla predetta normativa quale condizione per erogare la restituzione. Resta inteso che il termine di 12 mesi previsto dall'articolo 15 del Reg. CE 800/1999, si applica per l'utilizzo dei documenti d'importazione in quanto tali

d) per le merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas, gli operatori economici dovranno fornire la dichiarazione di cui alla predetta lettera a) con l'indicazione della piattaforma di destinazione nonché copia delle relative scritture contabili. Non devono essere prodotti i documenti di cui alle lettere b) e c). La dichiarazione di cui alla lettera a) nonché i documenti a corredo devono consentire all'ufficio doganale di esportazione di desumere che la merce oggetto della dichiarazione doganale corrisponde a quella effettivamente uscita dalla Comunità.

Prove ordinarie e alternative di avvenuta esportazione per operazioni registrate dopo il 1° luglio 2009 (seconda fase del sistema ECS - Export Control System)

La seconda fase del sistema ECS ha esteso l'applicazione del sistema informatico anche ad operazioni prima escluse senza apportare modifiche alla procedura operativa. In particolare l'estensione riguarda le operazioni doganali prima effettuate in procedura domiciliata con preavviso.

Una modifica è stata invece apportata alla documentazione da presentare per permettere la chiusura amministrativa (cosiddetta procedura di follow up) delle operazioni di esportazione in caso di mancato ricevimento (entro novanta giorni dalla data di svincolo della merce per l'esportazione), da parte della dogana di uscita, del messaggio contenente i risultati di uscita.

Sulla base delle disposizioni contenute all'art. 796 quinquies bis del Regolamento 2454/93, è stato disposto che in tale evenienza l'operatore economico presenti i seguenti documenti:

a) la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a

b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.

Una volta avuta evidenza dell'uscita della merce dal territorio comunitario l'ufficio di esportazione chiude l'operazione dandone comunicazione all'ufficio di uscita e all'esportatore.



Quest'ultimo avrà a questo punto la certezza di essere in possesso della valida prova di avvenuta esportazione

Nel caso in cui l'ufficio di esportazione, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci, non abbia ricevuto il messaggio di uscita o non abbia avuto dall'esportatore la prova dell'uscita della merce, può invalidare la dichiarazione informando la persona che ha presentato la stessa. L'annullamento della dichiarazione pone l'esportatore nella condizione di potersi tutelare dalle contestazioni di mancata esportazione solo esibendo le prove alternative previste all'articolo 346 del Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Le prove alternative previste dal Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La normativa nazionale aveva riconosciuto la possibilità per l'esportatore di dimostrare l'avvenuta esportazione esibendo mezzi di prova alternativi con l'articolo 346 del Testo Unico delle Leggi Doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) che recita:

Il Ministero delle finanze, può, in via generale, consentire che:

- a) l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale;*
- b) alle attestazioni apposte da autorità estere, sui documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale sia riconosciuta, a condizione di reciprocità, la medesima efficacia attribuita alle analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad altra dogana.*

Inoltre l'Amministrazione diede ulteriori chiarimenti in merito alle prove alternative con la circolare 211 del 23/04/1974. In tale circolare viene evidenziato come ai fini della dimostrazione della avvenuta uscita dallo Stato della merce oggetto delle operazioni predette, costituiranno valida prova, ai suddetti fini ed agli effetti doganali le attestazioni di arrivo della merce nel territorio di Stati esteri, rilasciate da dogane o da altre pubbliche amministrazioni degli Stati medesimi. Saranno ugualmente ritenute valide, agli effetti doganali le annotazioni risultanti su documenti di trasporto internazionali, quali le lettere di vettura, le polizze di carico, i manifesti del carico delle navi e degli aeromobili.

Le prove documentali esibite ai fini dell'appuramento, continua la circolare, dovranno essere tali da non ingenerare incertezze sulla individuazione della partita di merce nei cui confronti opera la presunzione della uscita dal territorio doganale. La Dogana dovrà infatti poter verificare la corrispondenza dei dati relativi alla merce dichiarata con i dati presenti nella documentazione alternativa presentata.



Importazione: accertamento e calcolo dei diritti doganali

Elementi dell'accertamento: quantità, qualità, origine, valore, certificato Dv1

La **quantità** dei beni ha rilievo nel caso in cui alla merce sia applicato un dazio specifico (dazio calcolato in base al peso, al volume o al numero di unità di merce da importare) o un dazio misto (dazio calcolato in parte in base alla quantità e in parte in base al valore). Non ha invece impatto nel caso in cui il dazio applicato sia un dazio *ad valorem* (dazio espresso in percentuale sul valore doganale). Rimane comunque determinante l'accertamento della quantità di merce oggetto dell'importazione nel caso in cui la dogana ritenesse non accettabile il valore riportato nella documentazione commerciale e procedesse quindi a costruire il valore normale anche sulla base della verifica della quantità di merce oggetto della spedizione.

La **qualità** dei beni da importare è un elemento decisivo dell'accertamento, poiché da essa discende la classificazione doganale e la conseguente imposizione daziaria secondo la tariffa doganale comunitaria consultabile on line all'indirizzo: [TARIC](#)

L'**origine** può avere un forte impatto sul dazio applicabile sia nella sua declinazione non preferenziale, sia in quella preferenziale.

Nota bene!	<p>Origine non preferenziale del prodotto (c.d. country of origin).</p> <p>Sulla base dell'origine non preferenziale del prodotto vengono applicate le varie misure di politica commerciale quali: dazi anti-dumping, dazi compensatori, misure di salvaguardia, contingenti e restrizioni</p> <p>La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce sono contenute nel Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario), nel Regolamento CEE n. 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario) e nei relativi allegati. In particolare gli articoli 23 e 24 del <i>Codice Doganale Comunitario</i> Regolamento (CEE) n. 2913/92 Codice doganale <i>individuano i due criteri di riferimento per definire l'origine non preferenziale.</i> In particolare gli articoli 23 e 24 del <i>Codice Doganale Comunitario</i> Regolamento (CEE) n. 2913/92 Codice doganale <i>individuano i due criteri di riferimento per definire l'origine non preferenziale.</i></p>
-------------------	--

Il primo criterio, indicato all'articolo 23 del Codice Doganale Comunitario), è il cosiddetto "criterio delle merci interamente ottenute" ed è applicabile a quei prodotti per i quali il processo di lavorazione sia avvenuto in un singolo Paese.

Il secondo criterio, definito dall'articolo 24 del Codice Doganale Comunitario) è il "*criterio dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale*" ed è applicabile a quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi. In virtù di questo secondo criterio una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel Paese in cui ha subito: "*l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione*".

Un'interpretazione del concetto di trasformazione o lavorazione sostanziale è stata data dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza sulla caseina del 26/01/1977 Causa n.49/76. In tale



sentenza la Corte ha affermato che si configura una trasformazione sostanziale “solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”.

Non sono invece state date interpretazioni ai concetti di “economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. A tal proposito pare utile segnalare che il nuovo codice doganale Regolamento CE n.450/2008, non ancora in vigore, ha previsto una riformulazione dell’articolo 24 (articolo 36 secondo paragrafo nel nuovo codice): *“Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale”*. Questa nuova formulazione va ad eliminare la seconda parte dell’articolo 24 dimostrandone in maniera indiretta la ridondanza.

In deroga ai criteri generali previsti dagli articoli 23 e 24 del Codice Doganale Comunitario, per alcuni prodotti elencati negli allegati 9-10 (materie tessili e loro manufatti) e 11 (prodotti diversi dalle materie tessili) delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale comunitario, Regolamento CEE n. 2454/93 [regolamento CEE n.2454/93](#) sono state individuate le specifiche lavorazioni o trasformazioni atte a conferire il carattere originario. Per tali merci viene quindi dato un contenuto concreto al principio generale dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale riducendo pertanto al minimo il margine interpretativo.

Per i prodotti non coperti da una specifica regola di origine negli allegati 10 e 11 delle DAC è prassi prendere a riferimento la posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all’armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale. Tale documento individua una precisa regola di origine per ogni voce della tariffa doganale comunitaria andando quindi a completare gli elenchi presenti negli allegati 9-10 e 11 delle DAC

Nota bene!	<p>Origine preferenziale del prodotto.</p> <hr/> <p>L'origine preferenziale del prodotto ha l'effetto di ridurre l'impatto daziario mediante la concessione di preferenze tariffarie in virtù di accordi di commercio preferenziale in vigore fra i paesi tra i quali la merce viene scambiata.</p> <p>Per una verifica degli accordi di commercio preferenziale attualmente in essere è possibile consultare http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm (sezione customs/ preferential origin).</p> <p>Per gli aspetti documentali dei certificati di origine preferenziale vedi oltre Certificati Eur1 FormA Atr</p>
-------------------	--

Il valore è l'elemento dell'accertamento di maggior rilievo; è, infatti, sulla base del valore in dogana della merce che sono calcolati i diritti doganali.

Il valore in dogana è costituito dal prezzo pagato effettivamente o da pagare per le merci importate, tale valore deve essere talvolta rettificato in presenza di taluni elementi indicati qui di seguito:

- i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
- ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
- iii) costo dell’imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
- b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci



importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

- i) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate,
- ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate.

Ci corre l'obbligo di sottolineare l'obbligo che ricade sugli operatori di dichiarare, all'atto dell'importazione dei prodotti ottenuti con uno stampo, il valore di quest'ultimo. Da un punto di vista "teorico" si dovrebbe "spalmare" il valore dello stampo sul numero di pezzi che si produrranno in modo da dichiarare di volta in volta in Dogana il valore delle merci ed il valore "pro-quota" degli stampi utilizzati. Tuttavia, essendo talvolta difficile determinare il numero di pezzi che si produrranno "a priori" si preferisce dichiarare l'intero "valore" dello stampo sulla prima operazione di importazione.

- iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,
 - iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate;
 - c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
 - d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
 - e) i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
 - ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.
2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.
3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.
4. Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d'acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.
5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c),
- a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci e
 - b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui importate.

Certificato dv1 (dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana)

Ci corre l'obbligo di invitare gli operatori del settore a prestare massima attenzione all'atto della compilazione del D.V.1, documento particolarmente delicato per vari aspetti ed obbligatorio a fronte di ciascuna operazione di importazione di importo superiore ad euro 10.000. In particolare non si deve commettere l'errore di dimenticare che il dichiarante doganale, nella maggioranza dei casi, non è assolutamente in grado di conoscere nel dettaglio i rapporti in essere tra il cedente ed il cessionario e pertanto, giustamente, la compilazione del documento deve essere di pertinenza dell'importatore. In particolare nel documento DV1



l'importatore dovrà dichiarare se esistono legami con il fornitore (filiale, società partecipata, ecc..) e se sono state pagate royalties a qualche soggetto connesse alla merce importata.

Aspetti operativi e documentali: fattura, tariffa doganale e voce doganale, bolletta di importazione, Eur1, Form A, ATR.

La fattura commerciale

Come è oramai noto a tutti gli operatori del settore il documento più importante che viene abitualmente richiesto dalle autorità doganali comunitarie all'atto dell'espletamento delle formalità di importazione è la fattura commerciale che scorta la merce dal Paese del fornitore sino allo stabilimento del destinatario comunitario. Tale documento è assolutamente necessario in quanto costituisce il principale punto di riferimento per gli organi di controllo per individuare il valore delle merci oggetto dell'importazione. Naturalmente la stesura della fattura spetta, come sopra evidenziato, al fornitore che avrà cura di redigerla secondo la normativa fiscale vigente nel proprio Paese che non sempre impone l'indicazione di talune informazioni. Ad onor del vero molto spesso l'importatore si trova a dover gestire dei documenti esteri ponendosi la domanda se sono veramente delle fatture a tutti gli effetti. Dal nostro punto di vista le informazioni che non devono mancare mai nella fattura del fornitore sono: intestazione del fornitore, del destinatario, la data di emissione e l'importo fatturato. Altri elementi sarebbero estremamente utili ma purtroppo non sempre presenti quali ad esempio: peso netto e lordo, il termine commerciale di resa (Incoterm) e la voce doganale (nomenclatura combinata).

Leggi anche "La disciplina Iva nelle operazioni comunitarie e internazionali, il paragrafo "Importazioni di beni"

Tariffa doganale e voce doganale: come individuarla per conoscere dazi e altre criticità connesse all'importazione o all'esportazione

L'individuazione della corretta classificazione del prodotto che si intende importare è probabilmente l'aspetto più importante in assoluto al fine di non commettere grossolani errori che possono rapidamente tradursi in sanzioni pecuniarie o addirittura in denunce penali con anche il sequestro della merce da parte delle autorità di controllo. Infatti è proprio la voce doganale (il codice numerico che identifica da un punto di vista doganale la merce) che permette all'importatore di quantificare gli eventuali dazi e l'iva che sono dovuti all'atto dell'importazione. Inoltre è sempre tramite la nomenclatura combinata che l'importatore riesce ad individuare se il prodotto è di libera importazione o eventualmente soggetto alla preventiva richiesta di una licenza (autorizzazione).

La "tariffa doganale" (regolamento comunitario contenente tutte le nomenclature combinate valide) viene pubblicata annualmente sul finire del mese di ottobre e contiene tutte le voci doganali utilizzabili per l'anno successivo (dal primo gennaio al trentun dicembre).

Nota bene!	<p>La Tariffa doganale è a disposizione degli utenti nel sito dell'agenzia delle dogane alla sezione "consultazione tariffa doganale" Consultazione Taric</p> <p>L'operatore può cercare di individuare la voce doganale corrispondente alle merci oggetto dell'importazione partendo dalla funzione "ricerca per parole" che dovrebbe permettergli di riuscire a classificare correttamente il prodotto.</p> <p><u>In realtà la funzionalità sopra citata troppo spesso non permette all'importatore di avere le idee veramente chiare sulla corretta attribuzione della voce doganale da abbinare alle merci.</u></p> <p>A tal fine è importante la consultazione delle note esplicative alla tariffa</p>
-------------------	---



doganale che sono a disposizione solo della Dogana o dei doganalisti,

Una volta individuata la corretta voce doganale del prodotto l'importatore potrà consultare ancora una volta il sito internet nella sezione "consultazione tariffa doganale" [Consultazione Taric](#) ed accedere, dopo aver inserito il codice di nomenclatura combinata delle proprie merci, all'area "misure per Paese". Una volta scelto il Paese di origine delle merci si potrà effettuare una simulazione dell'importazione sul sito e visualizzare così le eventuali licenze necessarie e l'ammontare dei dazi e dell'iva gravanti sulla merce oggetto dell'importazione

La bolletta doganale di importazione

La presentazione in dogana della dichiarazione doganale di importazione su formulario comunitario D.A.U. rappresenta il momento cruciale e forse più temuto da ogni importatore. La compilazione del citato documento viene di norma effettuata da un dichiarante doganale (spedizioniere o doganalista) che agisce per conto dell'importatore (in rari casi può agire per conto del fornitore estero). Quest'ultimo dovrà sincerarsi che i dati indicati sul D.A.U. (la bolletta doganale) rispecchino fedelmente la merce oggetto dell'importazione. Particolare attenzione dovrà pertanto essere prestata alla casella "8 destinatario" dove dovrà apparire la partita iva del soggetto italiano che sta acquisendo le merci. I restanti campi da sottoporre ad attenta verifica nell'ottica dell'importatore sono i seguenti:

Casella 20 Condizioni di consegna: dovrà riportare fedelmente l'incoterm (termine di resa come da pubblicazione della CCI di Parigi edizione 2000) utilizzato nella transazione. Si ricorda al riguardo che i dazi doganali di importazione devono essere calcolati sempre sui valori CIF (se la merce è assicurata) o CFR, pertanto lo spedizioniere dovrà riportare sempre nella casella 20 l'esatto incoterm pattuito tra le parti (EXW, FOB, CIF, ecc..) per poi procedere all'individuazione dal valore imponibile ai fini del dazio (nella casella 46) aggiungendo o sottraendo eventuali spese di trasporto ed assicurazione per trasformare l'incoterm usato nella transazione (casella 20) in un valore CIF (valore merce più trasporto più assicurazione sino al porto di sbarco italiano).

Casella 22 moneta ed importo fatturato: Tale campo dovrà riportare il valore indicato nella fattura del fornitore. Si ricorda che la casella 22 deve esprimere il valore totale della fornitura per cui nel caso in cui siano stati pagate precedentemente eventuali fatture di acconto anche il valore di tali acconti deve essere inserito nella dichiarazione.

Casella 44 Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni: tale campo riveste estrema importanza in quanto permette all'importatore di capire quali documenti (certificati, licenze, ecc...) sono stati presentati in dogana all'atto dell'espletamento delle formalità di importazione. Particolare rilevanza deve essere riservata all'eventuale presenza di certificati Eur1, FormA o ATR che permettono l'esenzione o la riduzione daziaria (vedi capitolo sotto).

Casella 47 calcolo delle imposizioni: In tale ambito avviene il vero e proprio calcolo dei diritti doganali. Dalla casella 46 (valore statistico) viene prelevato l'imponibile ai fini del dazio (valore CIF citato nell'ambito della nostra trattazione della casella 20) cui viene applicata l'aliquota daziaria corrispondente alla voce doganale. L'applicazione rigorosa di tale percentuale al suo imponibile permette di individuare l'ammontare dei dazi da versare. Il valore CIF delle merci (casella 46) più l'ammontare del dazio dovuto diventano l'imponibile ai fini dell'iva. L'applicazione dell'aliquota iva (4, 10 o 20% a seconda del prodotto) per il suo imponibile comporta l'individuazione dell'iva da versare.

Casella b Dati contabili: la dogana utilizza questo spazio per annotare la data in cui avviene il materiale versamento dei diritti doganali legati all'importazione. Questo campo può contenere

Internazionalizzazione on line
Aspetti doganali delle operazioni
internazionali



una data coincidente con quella di emissione della bolletta doganale oppure successiva (anche di 30 giorni) per coloro (tutti i dichiaranti doganali e gli importatori che ne facciamo espressa richiesta) che decidano di avvalersi del pagamento periodico differito dei diritti.

Casella 54 luogo e data: il dichiarante doganale apporrà la propria firma in questo spazio completo di data di presentazione della dichiarazione in dogana.

Certificato Eur1

I certificati di origine preferenziale (Eur1) vengono di norma emessi contestualmente all'effettuazione dell'esportazione da parte delle autorità doganali del Paese del fornitore a condizione che i beni soddisfino le regole di origine preferenziale (vedi sopra) ed a condizione che la merce sia oggetto di un trasporto diretto dal Paese del produttore a quello di destino. Evidentemente spetta al fornitore verificare che i prodotti abbiano i necessari requisiti per poter godere dei benefici riservati al certificato Eur1. Si ricorda che le merci "scortate" da certificato Eur1 godono di un'esenzione o semplice riduzione daziaria all'atto dell'importazione sul territorio comunitario. E' pertanto sempre opportuno verificare e farsi certificare dal fornitore che i prodotti forniti rispettino le condizioni per poter essere qualificati come originari.

Certificato Form A

L'Unione Europea nell'ambito delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente per taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo concede delle esenzioni o riduzioni daziarie all'atto dell'importazione nella UE. Tali agevolazioni daziarie sono concesse dietro presentazione in Dogana di un certificato FormA che viene emesso nel Paese in via di sviluppo all'atto della spedizione dei prodotti verso il territorio comunitario.

Certificato ATR

Limitatamente all'interscambio con la Turchia viene emesso un certificato di circolazione denominato ATR, che pur limitandosi ad attestare che i prodotti sono stati semplicemente immessi in libera pratica (hanno quindi già assolto il pagamento del dazio all'atto della loro importazione nella UE o in Turchia) permette nel Paese di destinazione (UE o Turchia stessa) di non pagare nuovamente i dazi doganali.

Pagamento dei diritti doganali

Il pagamento dei diritti doganali di importazione di norma avviene contestualmente allo svincolo delle merci in dogana. La prassi consolidata nel tempo prevede che lo spedizioniere comunichi all'importatore l'ammontare dei diritti dovuti, l'azienda li versi allo spedizioniere e quest'ultimo in dogana. Questo modo di operare espone tuttavia l'importatore al rischio di subire un danno nel caso in cui lo spedizioniere non adempia correttamente al suo onere di versamento dei diritti in dogana (che spesso viene fatto per mezzo del pagamento periodici differito quindi in un secondo momento rispetto a quello dell'incasso da parte dello spedizioniere). Tuttavia lo spedizioniere correrebbe un rischio analogo nell'ipotesi in cui decidesse di consegnare le merci, dopo lo sdoganamento, all'importatore senza aver prima incassato il controvalore dei diritti doganali. Una delle soluzioni potrebbe essere l'apertura di un conto corrente di debito in dogana direttamente da parte dell'azienda in modo da poter versare direttamente i diritti alla dogana competente. Tuttavia, allo stato attuale delle cose ogni dogana pretende uno specifico conto corrente perciò se l'importatore opera sempre con la medesima dogana può seriamente pensare a tale soluzione diversamente diverrebbe una gestione troppo complessa ed onerosa.

Il conto di debito unico



Camera di Commercio
Pavia

Sembra in dirittura d'arrivo l'istituzione di un conto di debito unico che permetterà agli operatori di aprire un unico conto di debito in dogana che potrà essere impiegato presso tutte le dogane italiane. Questa potrebbe essere finalmente la soluzione adatta a salvaguardare i diversi interessi degli importatori e degli spedizionieri.



Internazionalizzazione on line
Aspetti doganali delle operazioni
internazionali



Regimi doganali economici

Temporanea importazione per lavorazione (Traffico di perfezionamento attivo)

Tale regime prevede che vengano sottoposte a lavorazione merci non comunitarie destinate ad essere esportate sotto forma di prodotti finiti o semilavorati (c.d. "prodotti compensatori").

Il vantaggio economico derivante dall'accensione del regime è quello della sospensione (con presentazione di cauzione che verrà svincolata all'atto dell'appuramento), ovvero del rimborso dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente per lavorazione e successivamente esportate.

Autorizzazione.

Per accendere il regime di perfezionamento attivo è necessario presentare domanda di autorizzazione per il tramite del proprio dichiarante doganale utilizzando apposito modello comunitario.

Giustificazione economica

Condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione da parte della dogana è la giustificazione economica all'utilizzo del regime. La giustificazione economica addotta più di frequente è l'indisponibilità di merci, identiche a quelle importate, prodotte all'interno della Comunità.

Il concetto di indisponibilità si può declinare come segue:

- la totale assenza di tali merci nella Comunità
- la disponibilità di una quantità insufficiente nella Comunità.
- l'impossibilità ad approvvigionarsi in tempo utile all'interno della Comunità.
- il prezzo elevato delle merci comunitarie identiche o comparabili a quelle importate renderebbe economicamente impossibile l'operazione poiché i prodotti compensatori non sarebbero competitivi sui mercati terzi.

Riconoscibilità dei prodotti compensatori

Ulteriore condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad operare in regime di traffico di perfezionamento attivo è la possibilità di riconoscere le merci d'importazione all'interno dei prodotti compensatori che verranno esportati.

Presentazione della domanda e rilascio dell'autorizzazione.

La domanda deve essere presentata presso la Dogana territorialmente competente per il luogo nel quale verranno eseguite le operazioni di perfezionamento attivo. Una volta presentata la domanda, la Dogana avrà a disposizione trenta giorni per informare il richiedente del rilascio o del respingimento motivato della domanda.

Vincolo delle merci al regime e successivo appuramento

Una volta concessa l'autorizzazione il dichiarante doganale si impegnerà a presentare dichiarazioni doganali di importazione con vincolo al regime di perfezionamento attivo allegando alle stesse l'autorizzazione.

All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di esportazione dei prodotti compensatori presso l'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione il dichiarante chiederà l'appuramento del regime.

Con il definitivo appuramento si concluderà l'operazione e i diritti sospesi si considereranno non più dovuti.

Temporanea esportazione per lavorazione (Traffico di perfezionamento passivo)

Le merci in regime di temporanea esportazione mantengono la condizione giuridica di merci comunitarie e possono quindi, ai fini doganali, essere reimportate in esenzione di dazi e/o altre imposte purché il prodotto alla reimportazione possa essere riconosciuto (come per la



temporanea importazione la dogana pone particolare attenzione sull'indubbia identificazione della merce all'atto della reintroduzione sul territorio comunitario).

L'operatore dovrà inoltre, di concerto con l'Agenzia delle Dogane, individuare un tempo massimo di giacenza delle merci nel territorio extracomunitario per l'effettuazione del processo produttivo. Il tempo massimo di giacenza delle merci nel Paese extraCee, se debitamente motivato, è fissato in 5 anni anche se, di norma, la concessione investe più facilmente un periodo compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni.

Invio dei prodotti fattura proforma/lista valorizzata

All'atto dell'invio i prodotti devono tassativamente essere accompagnati in Dogana da una fattura proforma/lista valorizzata: un documento che presenta le caratteristiche proprie di una normale fattura di vendita, in termini di descrizione del prodotto e di informazioni in esso contenuti ma che non assume rilevanza fiscale e pertanto non deve presentare la numerazione progressiva. Naturalmente non si renderà neppure necessario riportare gli estremi della non imponibilità iva di cui all'art.8 del DPR 633/72 in quanto, come sopra specificato, il documento non assume rilevanza fiscale. Riteniamo tuttavia importante sottolineare che il valore che deve essere riportato su tale documento è un "valore normale": prezzo praticato normalmente dall'azienda per il prodotto (o semilavorato) in questione. Non è ammissibile presentare documenti riportanti valori non veritieri in quanto la fattura proforma/lista valorizzata scorterà le merci anche nel Paese extracomunitario e risulterà essere la base imponibile per il conteggio dei diritti doganali a destino.

Tenuta del registro di conto lavoro

Per la gestione della Temporanea Esportazione non è obbligatoria la tenuta di registri ma si suggerisce di adottarli per poter dare scarico alle materie prime inviate e per ragioni civilistiche. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata una scheda tecnica contenente il processo di lavorazione con evidenziato i previsti scarti. Come sopra indicato la Dogana ha facoltà di verificare se i prodotti compensatori sono stati fabbricati con le materie prime inviate ricorrendo al deposito dei campioni o al Laboratorio Chimico delle Dogane. Ne consegue che prima di attivare il regime è indispensabile valutare la convenienza economica in funzione dei dazi gravanti sul prodotto finito.

Reimportazione delle merci al termine della lavorazione

Al termine del processo di lavorazione i beni verranno reimportati sul territorio comunitario avendo cura di dare "scarico" alla temporanea esportazione a suo tempo accesa all'atto dell'invio dei beni in territorio extraCee. Le temporanea esportazione può essere "chiusa" presso qualsiasi Dogana (a condizione che l'Agenzia delle Dogane prescelta sia abilitata in tal senso) anche se, è opportuno, al fine di snellire le procedure, dare scarico" alla stessa presso la medesima Dogana presso la quale si è effettuato l'invio dei beni.

Fattura extracomunitaria per compenso di lavorazione

Il documento emesso dall'operatore extracomunitario che ha effettuato la lavorazione, assumerà senza dubbio la "veste" di fattura a tutti gli effetti (anche da un punto di vista fiscale) in quanto tale documento riporterà necessariamente le competenze che dovranno essere riconosciute a tale soggetto da parte del committente italiano. In realtà la fattura dell'azienda extracomunitaria, oltre al compenso per la lavorazione, dovrà necessariamente riportare, nel "corpo" del documento stesso, anche il valore dei beni (materie prime o semilavorati) utilizzati nel processo di lavorazione. Tale informazione si rende necessaria al fine di poter dare scarico alla temporanea esportazione attivata all'atto dell'invio dei beni. La Dogana infatti dovrà necessariamente avere, al termine delle lavorazioni, una quadratura tra il quantitativo delle merci inviate all'estero ed i beni effettivamente rientrati al termine della lavorazione.



Ritardi nella chiusura del conto lavoro

Nel caso in cui il processo di lavorazione non termini nei tempi concordati con l'Agenzia delle Dogane all'atto della concessione della temporanea esportazione si potrà richiedere un'eventuale proroga della temporanea.

Vantaggi della temporanea esportazione

L'innegabile pregio del regime di temporanea esportazione deve pertanto essere individuato nell'opportunità che tale strumento offre agli operatori di fare rientrare le merci sul territorio nazionale, al termine del processo produttivo effettuato nel Paese extracomunitario, senza pagamento di alcun diritto doganale (dazio ed iva), sui beni oggetto dell'originario invio (materie prime o semilavorati). In effetti il calcolo dei diritti doganali all'atto della reimportazione dei beni lavorati (cosiddetti prodotti compensatori) avverrà esclusivamente sul maggior valore dei beni stessi.

Calcolo dei diritti doganali all'importazione

Il calcolo dei diritti all'atto della reimportazione avverrà sul solo compenso di lavorazione eventualmente maggiorato del valore del trasporto e dell'assicurazione sino al confine comunitario

Illeciti doganali

Si analizzano qui di seguito i principali illeciti doganali e le relative norme sanzionatorie contenute nel Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e in altre norme tributarie ed extratributarie di rilevanza doganale.

Evasione dei diritti doganali

Contrabbando semplice.

Il contrabbando è un illecito che si configura qualora ci sia sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine. Pare utile ricordare che nei diritti di confine sono contemplati sia il dazio che l'Iva e pertanto anche l'evasione della sola Iva all'importazione è qualificabile come contrabbando.

Il contrabbando viene inquadrato come illecito amministrativo se non ricorrono le condizioni del contrabbando aggravato (vedi in seguito) e se l'ammontare dei diritti evasi non supera 3999,96 euro. Tale illecito è punito con la multa da due a dieci volte di diritti doganali evasi.

il contrabbando aggravato

Il contrabbando aggravato prevede, oltre alla multa prevista per il contrabbando semplice, la reclusione da tre a cinque anni. Pertanto in caso di contrabbando aggravato il verbale redatto dall'autorità doganale viene inviato direttamente alla Procura della Repubblica

Si ha contrabbando aggravato quando si aggiungono le seguenti ipotesi al contrabbando semplice:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.



Splafonamento all'importazione

Il plafond dà diritto al titolare di effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell'imposta entro il limite dello stesso. Nel caso in cui vi sia un superamento (c.d. splafonamento) di tale limite, riscontrabile solo in sede di accertamento a posteriori, la sanzione applicabile è quella prevista dal già citato articolo 7 comma 4 del D.Lgs. 471/97 e varia dal 100 al 200% dell'imposta dovuta a causa dell'utilizzo indebito del plafond.

Falsa o fallace indicazione di origine

Con l'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine. In particolare è stato reso applicabile l'articolo 517 del codice penale che attualmente prevede: la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro.

Le fattispecie di reato sono pertanto due:

- 1) quella relativa alla falsa indicazione, consistente nella stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale; nonché
- 2) quella relativa alla fallace indicazione, consistente nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana; ovvero nell'apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Fallace uso del marchio

Con il decreto legge 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stato abrogato il contestato comma 4 dell'articolo 17 della legge Legge 23 luglio 2009, n. 99 (legge sviluppo) con il quale era stato introdotto l'obbligo di indicare l'origine estera su tutti i prodotti realizzati all'estero e recanti marchi di aziende italiane.

Lo stesso decreto ha però stabilito l'illiceità dell'uso fallace del marchio introducendo il comma 49 bis che si riporta qui di seguito per maggior chiarezza:

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

Per una trattazione più approfondita dell'argomento si consiglia la "Guida pratica alle regole di origine della merce e alla nuova normativa sul Made in Italy" pubblicata da Unioncamere Lombardia e scaricabile dal sito Lombardiapoint



Principali novità in ambito doganale

L'Agenzia delle Dogane ha posto le basi per l'introduzione di una serie di novità che entreranno in vigore nei prossimi mesi/anni con l'intento di favorire sempre più la snellezza di traffici senza penalizzare i dovuti controlli sulle merci e/o sui documenti che accompagnano le stesse.

Gli obiettivi perseguiti sono pertanto i seguenti: semplificare e velocizzare le procedure doganali sfruttando le opportunità dell'innovazione tecnologica per ridurre costi ed i tempi per le imprese avendo tuttavia cura di garantire la regolarità e la fluidità del commercio internazionale attraverso controlli mirati e selettivi per il contrasto ai traffici illeciti, alle frodi e alla contraffazione.

Informatizzazione delle dogane: e-customs

Gli organismi dell'Unione Europea hanno individuato nell'informatizzazione la leva fondamentale per la semplificazione delle procedure doganali, l'ottimizzazione della capacità di controllo e la riduzione dei costi per gli operatori economici e le amministrazioni. Il progetto dell'Unione Europea assume la denominazione di e-customs.

L'accordo politico sancito dalla decisione su *e-customs* impegna la Commissione Europea e gli Stati membri all'instaurazione progressiva di una dogana elettronica paneuropea. Con la modernizzazione del codice doganale si stanno definendo le basi giuridiche a sostegno delle nuove procedure basate come detto non più sulla carta ma su documenti elettronici (quindi dematerializzati).

Aida (Automazione integrata dogane ed accise)

Il progetto di informatizzazione delle dogane gestito a livello comunitario con il nome e-customs trova la sua declinazione sul territorio italiano nella sigla AIDA. L'obiettivo dell'Agenzia delle Dogane perseguito tramite l'AIDA è il raggiungimento dell'automazione integrata del "mondo doganale" con il mondo strettamente collegato con le accise.

Gestisce in tempo reale, per ogni anno, più di 10 milioni di dichiarazioni doganali (tutti i regimi doganali sono automatizzati). Solo il 4% delle dichiarazioni è attualmente presentato su carta.

Qualità e quantità delle merci, valore, modalità di trasporto, paesi di provenienza e di destinazione, sono alcuni dei dati acquisiti per essere prima utilizzati per il monitoraggio e l'analisi dei flussi commerciali ed essere trasmessi poi via rete agli altri enti interessati come l'Istituto Nazionale di Statistica o la Ragioneria Generale dello Stato. Lo sdoganamento per le operazioni di esportazione e transito in procedura domiciliata sarà eseguito completamente per via telematica. Documenti elettronici con firma digitale sostituiranno i documenti cartacei.

La politica dei controlli e l'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Come noto i controlli di carattere doganale si possono concretizzare in verifica fisica delle merci, in scansioni o in mere verifiche dei documenti che hanno accompagnato i prodotti in dogana. La crescita esponenziale dei traffici ha reso necessario adeguare i sistemi di controllo utilizzando le più moderne tecnologie per una "gestione automatizzata del rischio" con la conseguenza che attualmente sono demandati al circuito doganale di controllo le necessarie fasi di raccolta, vaglio e collegamento di tutte le informazioni disponibili sugli operatori coinvolti nella transazione e sulle merci stesse. In sostanza il "circuito doganale di controllo" si autoalimenta sulla base degli esiti stessi dei controlli cui sono sottoposte le aziende e le merci durante le operazioni di esportazione e/o importazione. In sostanza il sistema "autoapprende" dagli stessi risultati ottenuti dalla verifiche effettuate ed accresce così l'efficacia dei controlli.

L'obiettivo dell'Unione Europea e di conseguenza dell'Agenzia delle Dogane italiana è da ricercarsi nell'esigenza di ridurre le verifiche nei confronti delle aziende ritenute "affidabili"



per concentrare i controlli sugli operatori che non godono della fiducia della pubblica amministrazione.

Operatore economico autorizzato (AEO)

L'obiettivo sopra esposto viene perseguito, dal 01.01.08, per mezzo del rilascio, da parte dell'agenzia delle dogane stessa, di una certificazione doganale, denominata AEO (operatore economico autorizzato) valida quale riconoscimento ufficiale dell'affidabilità dell'azienda. In altri termini, nel medio/lungo periodo l'Agenzia delle Dogane genererà una sorta di "White" e "Black list" per mezzo della quale distinguerà gli operatori tra affidabili e meno affidabili in modo da poter mirare i controlli.

Che cos'è l'AEO?

È una sorta di marchio di qualità rilasciato dalle autorità doganali che attesta il rispetto delle norme doganali e fiscali, nonché di sicurezza, da parte dell'operatore garantendone dunque un elevato grado di affidabilità. Si tratta dunque a tutti gli effetti di una certificazione che l'azienda dovrà considerare come una certificazione di qualità.

Vantaggi indiretti

- L'operatore acquisisce sul mercato una solida immagine di affidabilità

Vantaggi diretti

- Concessione di semplificazioni doganali
- Riduzione dei controlli fisici sulle merci e documentali (che si traducono in una maggiore snellezza delle procedure doganali e quindi un risparmio di costi)

Export verso gli Stati Uniti

La certificazione AEO è stata mutuata dalla UE da un'analoga forma di certificazione americana ed è probabile che nei prossimi anni gli Stati Uniti imporranno alle aziende della UE che vogliano lavorare con il mercato statunitense di essere obbligatoriamente certificate AEO (quindi affidabili sotto il profilo doganale e della sicurezza).

Accordi di partenariato con Cina, Canada, Norvegia e Svizzera

Attualmente l'Unione Europea ha instaurato una serie di negoziazioni, non solo con gli Stati Uniti, per il mutuo riconoscimento dei programmi di partenariato con le imprese. In particolari i Paesi in questione sono la Cina, il Canada, la Norvegia e la Svizzera per cui è facile ipotizzare che l'interscambio merci (export ed import) verso o da questi Paesi nei prossimi anni sarà agevole solo per le aziende che hanno preventivamente ottenuto la certificato AEO.

Validità territoriale della certificazione AEO: è riconosciuta in tutti gli Stati della UE.

Le varie certificazioni

a) Un certificato AEO – Semplificazioni doganali:

per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale

b) Un certificato AEO – Sicurezza:

per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale della Comunità

c) Certificato AEO - Semplificazioni doganali/sicurezza: per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di entrambe le semplificazioni.